

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 2/2017

### LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL *KIRPAN*: “VOCE DAL SEN FUGGITA”?

BREVI NOTE COMPARATISTICHE SULL’ADESIONE DELLA SUPREMA CORTE ALL’IDEOLOGIA DELLA “DIVERSITÀ CULTURALE DEGLI IMMIGRATI”

di Alessandro Simoni

**Abstract:** *La recente sentenza della Corte di cassazione sul kirpan, il pugnale tradizionale portato dai sikh osservanti, appare problematica anche al di là del rifiuto di considerare il significato religioso dell’oggetto come rientrante nel «giustificato motivo» previsto dalla legge n. 110 del 1975 come scriminante per il reato di porto di strumenti da taglio atti a offendere. La sentenza contiene infatti un passaggio, che ha avuto un grande impatto mediatico, dove si collega la decisione all’affermazione di un obbligo generale per gli immigrati di adeguarsi ai valori del mondo occidentale. Sulla base di un’analisi del quadro giuridico in cui il problema del kirpan è affrontato in alcuni Paesi (tra cui USA, Inghilterra e Danimarca), l’articolo cerca di porre in evidenza come questa parte della decisione non solo rifiuti la ricerca di un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco come avvenuto in molti altri ordinamenti certamente “occidentali”, ma esprima anche una preoccupante adesione dei giudici supremi alla sempre più radicata ideologia sulla «diversità culturale dei migranti».*

**Abstract:** *The recent decision of the Italian Supreme Court about the kirpan, the ceremonial dagger worn by observant Sikhs, is problematic even beyond the mere refusal to accept the nature of religious symbol of the object as a defence in case of prosecution for the crime of carrying a knife in a public place, foreseen by law n. 110 of 1975. The decision contains indeed a section, widely reported in the media, where the court relates its decision to the alleged existence of a «general obligation for migrants to conform to the values of Western world». Against the backdrop of an analysis of the legal framework within which the issue of kirpan is dealt with in a number of countries (including the US, England and Denmark), the article highlights how this part of the decision not only rejects any balance of values comparable to those attempted in other jurisdictions, but adds as well a debatable endorsement by the supreme judges of the increasingly rampant ideology about the «cultural diversity of migrants».*

## LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL *KIRPAN*: “VOCE DAL SEN FUGGITA”?

### BREVI NOTE COMPARATISTICHE SULL’ADESIONE DELLA SUPREMA CORTE ALL’IDEOLOGIA DELLA “DIVERSITÀ CULTURALE DEGLI IMMIGRATI”

---

di Alessandro Simoni\*

SOMMARIO: 1. Premessa: una sentenza “mediatica”. – 2. Il *kirpan* e il legislatore. – 3. Il *kirpan* e i giudici: Roma come Copenaghen? – 4. *Kirpan* e identità sikh all’ombra di giudici e legislatori.

#### 1. Premessa: una sentenza “mediatica”

La recentissima sentenza della Corte di cassazione sul *kirpan*, il coltello che alcuni sikh osservanti portano ritenendo di ottemperare così a una prescrizione della loro religione, ha ottenuto una visibilità mediatica notevole, che dovrebbe già di per sé far riflettere. Per due giorni, è comparsa sulla stampa un’infinità di commenti di attori politici ed esperti, che a loro volta – secondo meccanismi ormai noti – hanno generato un effetto valanga di commenti di «gente comune» sui social media. È inevitabile osservare come quello che ha alimentato il dibattito sia stato un singolo passaggio della pronuncia, scritto in un linguaggio che si distanzia notevolmente dall’ordinario stile della Suprema Corte. Il passaggio in questione, per usare la terminologia inglese, appare sostanzialmente come un *obiter dictum*, una componente logicamente non essenziale nella decisione del caso, anche se certamente può preludere a sviluppi futuri. Un *obiter* che nell’immediato sembra avere la sola funzione di manifestare adesione a un’ideologia sempre più radicata nella società, basata sulla costante enfasi della «distanza culturale» del migrante e sulla lettura di ogni fenomeno attraverso questa lente. Proprio per queste peculiarità della pronuncia, può essere utile un suo breve inquadramento in una prospettiva comparata, che meglio permette di contestualizzare la vicenda, mentre il prossimo numero di DIC conterrà un’analisi centrata sui risvolti propriamente penalistici.

Il punto di diritto all’esame della Suprema Corte, nell’ambito di un ricorso avverso una decisione del Tribunale di Mantova del 2015 (riferita a fatti del 2013), non era certo strutturalmente complesso. Un fedele sikh era accusato di violazione dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975, ove si stabilisce che «senza giustificato motivo, non possono portarsi,

---

\*Professore associato di sistemi giuridici comparati, Università di Firenze.

fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa [...] strumenti da punta o da taglio atti ad offendere», e come argomento difensivo adduceva che il significato religioso del porto dell'arma rappresentava appunto un «giustificato motivo». Confermando la sentenza di merito, la Cassazione rigetta il ricorso partendo dal riferimento alla propria giurisprudenza secondo cui il giustificato motivo ricorre quando le «esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto». Richiamati i fatti («l'imputato si trovava per strada e teneva il coltello nella cintola»), la Corte non ha dubbi a negare che «il simbolismo legato al porto del coltello possa comunque costituire la scriminante posta dalla legge». La Corte non aggira le implicazioni in tema di libertà religiosa, e richiamando sommariamente anche decisioni della CEDU su differenti tipologie di simboli religiosi, come il velo islamico, specifica come a suo parere non ci si trovi qui di fronte a un'intollerabile limitazione.

Ciò tuttavia non basta ai supremi giudici, che ritengono opportuno ricordarci (i corsivi sono aggiunti) come «In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un *nucleo comune* in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della *cultura di origine*, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e dalla *civiltà giuridica* della società ospitante. *È quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale*, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel Paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi *l'unicità del tessuto culturale e giuridico* del nostro Paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e oggetti atti a offendere».

Un discorso quello della Cassazione apparentemente “alto”, visto il rinvio a categorie come quelle di «cultura», «civiltà giuridica», «mondo occidentale», che ha suscitato grande

entusiasmo in una parte del pubblico, ma anche in un'autorevole pubblicista, Ginevra Cerrina Feroni. In un commento uscito nel *Corriere della Sera*<sup>1</sup>, Cerrina Feroni afferma – collegando la questione del *kirpan* all'infibulazione – che la sentenza «non ha fatto che ribadire un principio a dir poco ovvio. E cioè che tutti coloro che vivono sul territorio italiano sono tenuti a rispettare le leggi dello Stato italiano», concludendo che «è molto pericoloso mettere in discussione il principio di eguaglianza davanti alla legge, che è un portato di civiltà etica, politica e giuridica. Un principio che può essere osteggiato solo da fautori di ideologie oppressive o, al contrario, da una ingenua visione, incosciente e irresponsabile, degli abusi che sono commessi in nome della tolleranza multiculturale».

Trascorsa l'ondata di entusiasmo, la scelta della Suprema Corte appare non del tutto ovvia, e per molti versi problematica. Già una delle prime analisi dottrinali più strutturate, preparata da Giovanni Cavaggon, pone in luce le molte criticità della decisione, chiedendosi se essa rappresenti una potenziale svolta in senso «antirelativista» per il modello di integrazione italiano<sup>2</sup>, e ricordando come quella del *kirpan* sia questione che in molti ordinamenti è già stata pacificamente risolta, a volte anche dal legislatore, apparentemente senza causare un rilevante pregiudizio alla sicurezza pubblica.

Al di là dei modelli normativi, quello che la sentenza della Cassazione fa certamente emergere è la rottura delle barriere tra dibattito giuridico e ideologia, indotta dalla potenza della rappresentazione ossessiva di un «nemico alle porte» collegato all'immigrazione di origine extraeuropea. Se abbiamo usato già in apertura l'espressione «ideologia» non è a caso. Quello che la sentenza e i suoi sostenitori vogliono importare nella cultura giuridica, dietro un «la legge è uguale per tutti» ridotto a slogan, è infatti un coerente sistema concettuale e interpretativo con una sua conseguente visione del governo della società (un'ideologia appunto), punti fermi politici e costanti stili argomentativi. Un punto fermo è che, nella società pensata dai sostenitori di questa ideologia, ogni ricerca di soluzioni che tengano conto delle esigenze di un particolare gruppo sociale è ritenuta segno di indebito relativismo valoriale quando tale gruppo ha radici in flussi migratori dal sud o dall'est del mondo. Stile argomentativo privilegiato è poi l'accomunare problemi diversi e con implicazioni differenti in tema di bilanciamento di valori, come nella sentenza e nell'accostamento tra *kirpan* e infibulazione fatto da Ginevra Cerrina Feroni. Dimenticando troppo facilmente che il bilanciamento di valori e l'affermazione di statuti normativi particolari per specifici gruppi è parte della storia di ogni ordinamento, a prescindere dall'immigrazione.

---

1. G. Cerrina Feroni, *Se la legge vale per tutti (infibulazione addio)*, in *Corriere della Sera*, 17 maggio 2017.

2. G. Cavaggon, *Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e "valori occidentali". Le implicazioni della sentenza della Cassazione nel "caso kirpan" per il modello di integrazione italiano*, in *Federalismi.it*, 14.6.2017.

## 2. Il *kirpan* e il legislatore

Come noto, l'ordinamento italiano – senza per questo suscitare le ire degli oppositori del “multiculturalismo” – già prevede nelle varie intese statuti speciali e regole *ad hoc* per specifiche comunità religiose, basti pensare alla macellazione rituale. I sikh presenti in Italia sino ad oggi, semplicemente, non hanno sviluppato la capacità di influire sul processo legislativo per il *kirpan* e altre questioni.

Come si accennava, un arrangiamento legislativo per il *kirpan* non sembra inconcepibile nel contesto di uno stato di diritto moderno. Il dato comparatistico più citato al riguardo è quello inglese, dove una disposizione contenuta nel *Criminal Justice Act* del 1988<sup>3</sup> prevede che chi porti coltelli in luoghi pubblici possa andare esente da sanzione provando di avere portato l'arma per motivi religiosi, norma ovviamente pensata proprio per i sikh. Questi d'altronde notoriamente godono anche di un'ulteriore eccezione a norme generali a partire dal *Motor-Cycle Crash Helmets (Religious Exemption) Act* del 1976<sup>4</sup>, che permette di portare il turbante anche quando sarebbe obbligatorio indossare copricapi protettivi.

Certamente, la soluzione legislativa inglese rappresenta un indicatore empirico circa la compatibilità del porto del *kirpan* con la salvaguardia della sicurezza pubblica, ma difficilmente può esser considerata un modello immediatamente rilevante per l'Italia. Dietro la disposizione del *Criminal Justice Act*, non vi è, infatti, solo una storia di illuminato bilanciamento legislativo tra i valori della libertà religiosa e quelli della sicurezza, ma anche un lungo lavoro di mobilitazione politica e di lobbying svolto da alcuni membri della comunità sikh<sup>5</sup>. A un non trascurabile peso elettorale, i sikh hanno potuto aggiungere un armamentario simbolico di non poco conto, basato sul ruolo svolto nelle forze armate dopo che in epoca coloniale era stati identificati come appartenenti a una delle “razze marziali”. Considerato che i soldati sikh furono esonerati dall'uso dell'elmetto sin dal primo conflitto mondiale, appariva difficile negare un'eccezione per il casco in cantiere e in motocicletta. Anche se il caso dei sikh è spesso citato nell'ambito del dibattito sul multiculturalismo, il percorso che ha portato alla norma *ad hoc* appare non tanto come espressione di un astratto disegno politico, ma piuttosto come espressione

---

3. *Criminal Justice Act*, 1988, section 139 (5). Come ricorda Cavaggion, *op. cit.*, p. 4, una soluzione analoga vige in Scozia, dove vi era anche un'esigenza locale di natura simile legata all'uso del pugnale tradizionale da portarsi con il kilt.

4. La disposizione è stata successivamente consolidata nel *Road Traffic Act* 1988, section 13 (2): «A requirement imposed by regulations under this section shall not apply to any follower of the Sikh religion while he is wearing a turban».

5. Sul processo che portò alla promulgazione delle norme sul turbante a favore dei sikh, v. S.Poulter, *Ethnicity, Law and Human Rights. The English Experience*, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 277 ss., con un cenno al *kirpan* a p. 322, nota 271.

dell'affermazione di una componente della società inglese, collegata al passato coloniale, che è riuscita a valorizzare la propria identità nell'arena legislativa.

Almeno una proposta di introduzione di un regime specifico per i fedeli sikh circa il *kirpan* è stata comunque formulata anche in Italia, da alcuni senatori del gruppo Lega Nord-Autonomie<sup>6</sup>, ed è significativa della *forma mentis* da noi prevalente. In un disegno di legge del 2015 si propone l'introduzione di un «pugnale sostitutivo», che i «cittadini o gli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica» sarebbero autorizzati a portare «a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l'inidoneità a produrre ferite da taglio e l'impossibilità di affilarlo», cosa da certificarsi da parte della «Direzione centrale per gli affari generali della polizia di Stato», che dovrebbe rilasciare «apposita autorizzazione alle imprese produttrici». Il *kirpan* prodotto secondo tali criteri sarebbe provvisto di un segno riconoscibile, approvato sempre dalla polizia di Stato, con «il consenso dei vertici della rappresentanza dei Sikh nel nostro Paese». Una proposta questa che, come si può leggere nella relazione di accompagnamento, riprenderebbe un progetto pilota già proposto dalla questura di Cremona, culminato nella produzione di un *kirpan* «in tutto e per tutto simile a quello tradizionale», ma privo delle caratteristiche che lo renderebbero effettivamente utilizzabile come arma da taglio. L'oggetto, secondo i proponenti, sarebbe stato proposto alla «valutazione di esponenti di spicco delle comunità Sikh in Italia, India e diversi Stati europei, tra i quali Belgio, Francia, Germania e Gran Bretagna», che l'avrebbero «giudicato in grado di assicurare la funzione simbolica e rituale attribuita normalmente al porto del *kirpan*».

Rispetto all'esperienza inglese, è evidente come questa proposta sia differente non solo per la scelta tecnica, ma anche per una prospettiva che fa rientrare il *kirpan* in una categoria di problemi intrinsecamente collegati a fenomeni migratori e all'incorreggibile «alterità» di coloro che vi fanno parte. L'*incipit* dei proponenti non lascia dubbi al riguardo: «L'arrivo e l'insediamento nel territorio del nostro Paese di folte comunità di immigrati stranieri è fonte di numerose sfide. Ogni persona che abbandona la propria terra d'origine per rifarsi una vita in un'altra reca inevitabilmente con sé la propria cultura e le sue tradizioni. Alcune usanze sono di grande importanza ai fini della preservazione dell'identità, anche in ragione della loro natura religiosa, ma possono rivelarsi inconciliabili con l'esigenza di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza». A ben guardare, la proposta non rappresenta neanche un

---

6. XVII Legislatura, Disegno di legge n. 1910 d'iniziativa dei senatori Comaroli, Divina e Consiglio, *Disposizioni in materia di porto di Kirpan da parte dei cittadini o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica*, comunicato alla presidenza il 6 maggio 2015.

bilanciamento di interessi tra libertà religiosa e sicurezza, visto che il «pugnale sostitutivo» non sarebbe comunque «atto a offendere». Una scelta quindi non assimilabile a quella adottata in Inghilterra, dove – in nome della libertà di espressione religiosa e identitaria – si accetta comunque, dopo averlo ponderato, il rischio che qualcuno circoli con un’arma da taglio che ordinariamente sarebbe vietata.

Per quanto riguarda il quadro legislativo nel quale si pone il problema del *kirpan*, crediamo però che occorra riflettere anche sui contesti in cui *non* esistono norme legislative *ad hoc*. A leggere la pronuncia della Suprema Corte sembrerebbe infatti che il divieto di portare armi da taglio in luoghi pubblici sia un principio base di «civiltà giuridica», e inevitabilmente Giovanni Cavaggion ha messo in dubbio questa supposta «universalità», adducendo anche l’esempio, che sembrerebbe intuitivo, degli Stati Uniti dove il diritto di portare armi è – come noto – costituzionalmente tutelato<sup>7</sup>.

Effettivamente, appare difficile sostenere che la normativa sul porto di coltelli sia portatrice di qualche valore tipicamente occidentale, o abbia a che fare con l’essenza del «tessuto culturale e giuridico» o addirittura della «civiltà giuridica della società ospitante». A guardare con attenzione, le legislazioni nazionali sulle armi da taglio appaiono come un coacervo di norme legate a valutazioni contingenti, in gran parte connesse a fenomeni storici e all’allarme suscitato in particolari momenti da particolari forme di criminalità o anche solo dalla loro riproduzione mediatica. Quello che sembra accomunare il diritto occidentale appare piuttosto la casualità e incoerenza delle regole. Proprio il caso statunitense – paradossalmente più che come esempio di libertà di girare armati – è indicativo in tal senso, visto che per motivi storici le armi da taglio hanno avuto sul piano legislativo una tutela meno netta di quella delle armi da fuoco. Nella patria del diritto costituzionale a portare armi esistono infatti importanti limitazioni, volte a proibire il porto o anche solo il possesso di determinate tipologie di armi da taglio, come in primo luogo i coltelli a scatto, per i quali una legge federale (il *Federal Switchblade Act* del 1958) proibisce il trasporto da Stato a Stato, mentre varie legislazioni statali ne proibiscono anche il mero possesso nella propria abitazione<sup>8</sup>. È spesso proibito poi il porto in luoghi pubblici dei cosiddetti *gravity knives*, ossia i coltelli con la lama ripiegata nel manico che

---

7. G. Cavaggion, *op. cit.*, p. 10 secondo cui «è quasi ironico poi che la Corte faccia riferimento ai valori del mondo occidentale (e non europeo) in materia di porto di armi e di oggetti atti ad offendere, poiché ciò dimostra invece chiaramente quanto sia difficile identificare degli specifici valori che siano realmente condivisi negli ordinamenti ospitanti “occidentali”. Con riferimento al porti di armi basterebbe citare l’esempio degli Stati Uniti, dove esso integra addirittura un diritto costituzionalmente protetto e culturalmente prominente».

8. Una legge del Wisconsin in tal senso è stata dichiarata incostituzionale in *State v. Herrmann*, 873 N.W.2d 257 (Wis. Ct. App. 2015).

possono essere aperti con una sola mano in virtù di meccanismi differenti dalla molla dello *switchblade*.

Nel caso americano, quello che appare decisivo non è l'astratta potenzialità offensiva della specifica arma da taglio, ma piuttosto il collegamento (anche solo simbolico) con l'uso tipico della criminalità di strada. È interessante notare come molta di questa legislazione abbia radici schiettamente razziste e discriminatorie, in quanto i coltelli erano visti come arma tipica delle minoranze etniche (cinesi, ispanici) volta all'offesa, particolarmente se nascosti, e utilizzati nei duelli, anche questi considerati come una specificità delle minoranze etniche<sup>9</sup>. Le norme statali sui *gravity knives* e le altre limitazioni al porto di armi da taglio sono state oggetto di un dibattito molto acceso, in cui alcuni sostengono che esse debbano essere pienamente coperte dalla tutela del secondo emendamento<sup>10</sup>, ed esiste un'attivissima organizzazione, *Knife Rights*<sup>11</sup>, che con tecniche di lobbying e casi pilota è riuscita in vari Stati a ridurre la portata delle restrizioni esistenti.

Anche in Europa la legislazione in tema di porto di armi da taglio è inevitabilmente un complesso gioco di equilibri, influenzato dal fatto che gli oggetti il cui porto si vuole regolare sono, a differenza delle armi da fuoco, simili ad altri onnipresenti in ogni contesto domestico e collegati ad attività comunissime. Mentre nel caso americano la tecnica legislativa si è basata sull'identificazione di particolare tipologie di oggetti comunque proibiti (i coltelli a scatto, i *gravity knives*, ecc.) o di luoghi in cui armi da taglio di qualunque tipo sono escluse (certi edifici federali, gli istituti scolastici, ecc.), in Europa si sono seguite strade diverse. Il modello italiano, come abbiamo visto, lascia al giudice la valutazione della presenza del «giustificato motivo» che esclude il reato. Esistono tuttavia altre soluzioni, volte a dare maggiore certezza. Una soluzione interessante è ad esempio quella adottata in Danimarca, Paese rilevante perché, come vedremo oltre, nel 2007 ha visto una pronuncia giurisdizionale a prima vista in linea con quella della Cassazione qui discussa.

La legge danese attualmente in vigore, promulgata l'anno scorso<sup>12</sup>, specifica per i coltelli e le altre «armi bianche» e separata dalla legislazione sulle armi in generale, prevede che sia proibito portare coltelli in luoghi aperti al pubblico (*offentligt tilgængelige*

---

9. V. al riguardo C.E. Cramer, *Concealed Weapon Laws of the Early Republic: Dueling, Southern Violence, and Moral Reform*, Westport, Praeger, 1999, p. 118.

10. Per le tesi a favore della liberalizzazione e dell'equiparazione alle armi da fuoco v. l'interessante saggio di D.B. Kopel, C.E. Cramer, J. Edwards, *Knives and the Second Amendment*, in *University of Michigan Journal of Law Reform*, 2013, vol. 47, p. 167 ss.

11. [www.kniferights.org](http://www.kniferights.org), dove possono trovarsi i riferimenti a tutte le norme statali e federali e ai «casi pilota» avviati dall'organizzazione, che si è fatta tra l'altro promotrice di un disegno di legge di abrogazione del *Federal Switchblade Act* attualmente all'esame del Congresso.

12. *Lov nr. 376 af 27. april 2016 om knive og blankvåben (knivloven)*, § 1.



*steder*), in luoghi di istruzione, in circoli giovanili (*ungdomklubber*), e in strutture per il tempo libero e simili, salvo ciò non avvenga come parte di un'attività professionale, per uso di caccia, di pesca ricreativa, o esercizio di attività sportive o abbia un'altra «*simile [lignende] apprezzabile finalità*» (*andet lignende anerkendelsesværdigt formål*), clausola questa la cui interpretazione è guidata – come d'uso negli ordinamenti nordici – da dettagliati lavori preparatori<sup>13</sup>. Al di là della formulazione del principio di base qui illustrato, che era presente anche nella legislazione previgente, va poi tenuto conto che la normativa sulle armi da taglio è stata oggetto di varie modifiche successive per far fronte a fenomeni contingenti (eccessiva presenza di coltelli in luoghi di ritrovo di giovani, ecc.), ed è stata accompagnata da un esteso *enforcement*. Il tentativo di dare certezza al diritto vigente, e di non lasciarlo nelle mani di un'imprevedibile prassi di polizia è evidenziato anche dal fatto che sui siti web delle due Corti d'appello e delle autorità di polizia sono disponibili estese guide alla legislazione sul punto, con una ricca casistica<sup>14</sup>.

### 3. Il *kirpan* e i giudici: Roma come Copenaghen?

I giudici si sono già trovati a decidere sulla legittimità del porto del *kirpan* in luoghi pubblici, in assenza di una norma *ad hoc* come quella inglese, in molti ordinamenti, in particolare nell'area di common law, generalmente pronunciandosi in favore della libertà di religione. Si tratta di casi, tuttavia, nei quali si parte da presupposti normativi molto diversi, dove non vi è un'opzione generale di fondo contro il porto di armi da taglio, ma un divieto basato sulla valutazione della specificità di particolari contesti, quali luoghi con particolari connotazioni pubbliche, istituti scolastici, ecc.<sup>15</sup>. La decisione più nota viene dal Canada, dove la questione è stata decisa dalla Corte Suprema nel 2006, nel caso *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*<sup>16</sup>, nel quale i giudici hanno ritenuto sproporzionato il divieto per gli studenti di indossare il *kirpan* a scuola. Non è qui possibile, e forse neanche utile, esaminare le costruzioni concettuali che sono dietro questi casi; in particolare quello canadese appare complessivamente ispirato all'idea di *reasonable*

---

13. Sulla tecnica legislativa propria dei Paesi nordici, dove i lavori preparatori contengono direttive interpretative molto dettagliate, usualmente avvertite dai giudici come vincolanti. V. A. Simoni, F. Valguarnera, *La tradizione giuridica dei Paesi nordici*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 20 ss.

14. V. ad es. le guide *Sanktionspåstande i våbensager* disponibili sui siti della pubblica accusa.

15. V. la casistica bene illustrata in G. Cavaggion, *op. cit.*, p. 4 ss.

16. *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys* [2006] 1 SCR 256, 2006 SCC 6, menzionata anche da G. Cavaggion, cit. p. 5. Al riguardo v. L. Gratton, *Standing at the Divide: the Relationship between Administrative Law and the Charter post-Multani*, in *McGill Law Journal*, 2008, p. 477 ss.

*accomodation*, che come noto negli ordinamenti europei ha un fondamento normativo molto circoscritto, relativo primariamente alla discriminazione contro i disabili<sup>17</sup>.

Un caso europeo a prima vista rilevante, spesso citato come caso «in controtendenza»<sup>18</sup>, è quello deciso nel 2007 dalla Corte d'appello orientale (*Østre Landsret*) di Danimarca, in sede di impugnazione verso una decisione della Corte di prima istanza di Copenaghen. Il caso riguardava un sikh denunciato dopo che aveva consegnato il proprio *kirpan* ai controlli di sicurezza dell'Ambasciata statunitense. La Corte d'appello<sup>19</sup>, sulla base della legge allora vigente (corrispondente sul punto alla normativa attuale descritta nel paragrafo precedente), conferma la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il porto in luoghi aperti al pubblico del *kirpan*, valutando che non vi fosse una compressione inaccettabile della libertà di espressione religiosa.

Può essere interessante fare una breve riflessione su questa sentenza, per mettere in luce come essa parta da un inquadramento giuridico di fondo differente del problema del «porto di coltelli in pubblico», e utilizzi uno stile argomentativo diverso da quello scelto dalla Cassazione italiana. La Corte si trovava qui ad applicare una norma che proibiva di portare in pubblico coltelli salvo in presenza di «apprezzabili finalità» *simili* a quelle elencate nella norma stessa, ossia attività professionali o sportive, caccia, pesca, e conclude negando la similitudine tra queste e l'espressione religiosa, e ritenendo che la limitazione alla libertà di religione non sia eccessiva.

Sia la Corte di primo grado che la Corte d'appello si limitano, in linea con la tradizione positivista propria dell'ordinamento, a un'interpretazione testuale suffragata dai lavori preparatori della riforma legislativa del 1987 che aveva introdotto la formulazione in vigore all'epoca, e poi mantenuta nel 2016. Le Corti, va notato, si trovavano di fronte a una scelta legislativa relativamente recente, volta a un deciso controllo della circolazione in pubblico delle armi da taglio, basata non su una formula che lasciava discrezionalità interpretativa, ma su una tipizzazione molto precisa (nessuna delle attività elencate poteva essere considerata simile a una finalità di espressione religiosa) precisamente argomentata nei lavori preparatori. Una soluzione differente, con riferimento a valori di rango costituzionale, avrebbe comportato quindi una disapplicazione della norma di legge, con l'affermazione da parte del giudice di un potere di *judicial review* che nell'ordinamento danese continua a rimanere immanente.

---

17. V. per l'espansione del concetto in Europa e gli antefatti canadesi E. Bribosia-I. Rorive, *Reasonable Accomodation beyond Disability in Europe?*, Bruxelles, Commissione Europea, 2013.

18. Il caso è citato anche da G. Cavaggon, *op. cit.*, p. 5.

19. *U 2007.316Ø*. La norma in vigore all'epoca era il § 4, comma 1, della legge sulle armi del 1985, come modificata nel 1987. V. *lovbekendtgørelse nr. 529 af 11. december 1985, som ændret ved lov nr. 861 af 23. december 1987*, corrispondente al § 1 dell'attuale legge sui coltelli e le armi bianche.

Nonostante la conferma dell'illegittimità del *kirpan*, anche questa sentenza non riesce a dare un "conforto comparatistico" alla posizione recente della Corte di cassazione. Oltre al tenore della norma applicata, che non lasciava spazi di discrezionalità, va tenuto conto che la Corte d'appello conferma sì l'illegittimità del *kirpan*, ma lo fa riconoscendo di trovarsi in un'area di confine, come evidenziato dal fatto che viene mantenuta la confisca, ma è cancellata del tutto la sanzione pecuniaria comminata in primo grado, in applicazione del § 83 del codice penale (*Straffeloven*) che permette di ridurre la pena per la presenza di «particolari circostanze attenuanti», basate su «elementi che depongano in tal senso relativi al fatto, all'imputato o ad altre circostanze». Nessuna considerazione è svolta dalla Corte circa la connessione del *kirpan* con conflitti di culture basati sui flussi migratori, né circa la necessità per gli immigrati di aderire a opzioni di valore dell'ordinamento in cui si sono trasferiti. A sconsigliare un collegamento Roma-Copenaghen depone poi un ultimo dato di sistema. Mentre per i motivi sopra descritti i giudici non hanno ritenuto di potere, senza una base esplicita o almeno un'attribuzione di discrezionalità da parte del legislatore, legittimare il *kirpan*, l'ordinamento danese comunque prevede – come in Inghilterra anche se in una fonte di rango sublegislativo – un'eccezione alla normativa in tema di caschi di protezione per i motociclisti, volta a permettere l'uso del turbante<sup>20</sup>.

#### 4. *Kirpan* e identità sikh all'ombra di giudici e legislatori

Comprensibilmente, nel suo commento Giovanni Cavaggion considera "quasi surreali" alcuni passaggi della sentenza della Cassazione, e certamente "problematico" (ma sospettiamo sia un eufemismo) quello ove si sostiene che gli immigrati possono agevolmente conoscere il diritto vigente in Italia ricorrendo a "consulenti illuminati"<sup>21</sup>. Ora sarebbe facile osservare che il diritto vigente in Italia sul punto non deve essere di cristallina limpidezza, e richieda consulenti con abilità divinatorie, se nel 2009 il Tribunale di Cremona<sup>22</sup>, richiamandosi alla sentenza canadese nel caso *Multani*, ha ritenuto che il porto del *kirpan* integrasse il «giustificato motivo», facendo prevalere la libertà religiosa, e il Procuratore generale nel caso qui discusso ha concluso in favore dell'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.

---

20. L'eccezione è prevista da una circolare del 1998 emanata sulla base del regolamento sui caschi protettivi (*Bekendtgørelse nr. 518 af 03/07/1998 om styrthjelm*), a cui fa rinvio la legge sulla circolazione stradale, *Færdesloven*, che al § 4 permette di accordare esenzioni quando sussistano «particolare condizioni di carattere non sanitario». Sull'estrema cautela tuttora dominante in Danimarca circa l'esercizio effettivo di un controllo giudiziario di costituzionalità v. la nostra breve panoramica (aggiornata da F.Valguarnera) in V.Varano, V.Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, Giappichelli, 5° ed., 2014, p. 475.

21. G. Cavaggion, *op. cit.*, p. 8.

22. Tribunale di Cremona, 19.2.2009, in *Il Corriere del merito*, n. 4/2009, p. 399 ss.

A questo punto, quello che non si può aggirare è la realtà applicativa delle norme del tipo qui in questione, e in particolare l'enorme discrezionalità esistente, che inevitabilmente implica un rischio di applicazione selettiva verso particolari gruppi. È intuitivo come l'*enforcement* di una norma come quella dell'art. 4 della legge 110 del 1975 sia generalmente collegato a situazioni nelle quali la polizia individui altri «segni» di propensioni criminose del soggetto, a prescindere dall'esistenza di un «giustificato motivo», o a casi dove la presenza di un coltello emerge per caso in situazioni dove gli agenti avrebbero maggiori difficoltà a semplicemente fare notare la violazione senza avviare un procedimento formale<sup>23</sup>. Il fatto che il *kirpan* sia un oggetto portato in modo ben visibile, da soggetti comunque molto «tipizzati» (barba, turbante), crea inevitabilmente uno squilibrio applicativo che nulla ha a che fare con la tutela della sicurezza pubblica. Le testimonianze riferite nel testo della sentenza di Cremona del 2009 sono significative, oltre a far sorridere. Un appuntato dei carabinieri della stazione di Vescovato, avvisato della presenza presso un centro commerciale di un «cittadino indiano recante con sé un «coltellino»», giunge sul posto e ferma «un cittadino indiano il quale camminava con appeso al collo, sotto la barba, un coltello». La vigilanza però lo informa come «non fosse quella la persona segnalata», e ne individua un altro «poi identificato per S.L., recante con sé un coltellino sempre appeso al collo, ma a tracolla, calzato nel fodero». L'appuntato specifica come «anche quest'individuo che indossava la tunica bianca indiana, nonché il turbante bianco avesse la barba molto lunga».

È veramente difficile comprendere cosa un'operazione anticrimine del genere appena descritto, a identificazione e controllo dei biancovestiti barbuti con turbante, in un centro commerciale in cui vi sono più negozi di casalinghi con coltelleria di tutti i tipi, abbia a che fare con la sicurezza pubblica, mentre ha sicuramente a che fare con l'allarme suscitato in alcuni (basta uno, che mette in moto la macchina della formalizzazione giudiziaria) dalla visione di una figura esotica. È intuitivo d'altronde come il vero problema in termini di pubblica sicurezza sia rappresentato dalle armi da taglio (ma non solo) nascoste, e non da quelle portate in modo visibile, e al riguardo si può utilmente richiamare l'esempio dell'acceso dibattito americano circa le leggi che in molti Stati, dall'Ottocento in poi, hanno proibito il *concealed carry* di armi da fuoco<sup>24</sup>.

La questione può anche, ovviamente, essere ribaltata, considerando i casi di *enforcement* come l'eccezione, ipotizzando che nella pratica, almeno nei contesti in cui i

---

23. È ad esempio il caso di coltelli rinvenuti nei controlli di sicurezza all'ingresso di edifici pubblici, V. ad esempio Tribunale di Trento, sentenza (giudice Forlenza) 14.3.2013 (inedita), relativo a un coltello rinvenuto nel marsupio di una persona che accedeva al Palazzo di giustizia.

24. V. tra i tanti al riguardo J.J. Donohue, *Guns, Crime, and the Impact of State Right-to-Carry Laws*, in *Fordham Law Review*, 2004, vol. 73, p. 623 ss.

sikh osservanti siano immagini familiari, l'illegittimità del porto del *kirpan* sia il più delle volte dimenticata dalle forze di polizia. È interessante come la probabile diffusione di un arrangiamento multiculturalista *Italian style* sia evocata anche nella relazione del succitato disegno di legge dei senatori della Lega Nord: «Il presente disegno di legge tende ad attuare a livello nazionale la soluzione pratica escogitata dalla questura di Cremona per permettere ai Sikh di rimanere fedeli ai propri valori religiosi senza divenire un pericolo per l'ordine pubblico e risolvere un problema di sicurezza nazionale, andando di fatto a sanare un "tacito assenso alla illegalità" che oggi vede circolare i fedeli Sikh sul territorio (comprensivi i luoghi di lavoro ed istituti scolastici) muniti di "arma bianca"»<sup>25</sup>.

Ciò non deve tranquillizzare, ma al contrario portare l'attenzione proprio sull'ambiguità, frequente in Italia (ma non solo) nella gestione delle questioni interculturali e migratorie, insita nel lasciare interi gruppi sottoposti a un «diritto punitivo dormiente», che permette di evocare la formale illegalità del loro comportamento quando utile a fini politici, evitando di fare scelte esplicite circa il bilanciamento di interessi effettivamente sostenibile o semplicemente di ammettere l'iniquità di certe norme a prescindere da coloro verso le quali sono applicate.

All'ombra dell'altisonante dichiarazione "antirelativista" della sentenza della Cassazione vi è la realtà di una comunità ampia e con una funzione importante nell'economia italiana. Secondo una ricerca del 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli indiani titolari di un permesso di soggiorno erano 150.462, e rappresentavano al momento la sesta collettività più numerosa tra i non comunitari<sup>26</sup>. Ancora più rilevante il fatto che, secondo la stessa ricerca, l'80% di queste persone proverrebbe dal Punjab, e sarebbero «professanti per lo più il sikhismo».

All'interno di questa presenza particolarmente importante, l'effettivo attaccamento alla religione sikh e all'espressione dei suoi simboli tradizionali seguono linee molto articolate e variabili nel tempo. Come messo in evidenza in una ricerca di grande qualità pubblicata pochi anni fa da Ester Gallo e Silvia Sai<sup>27</sup>, la comunità sikh ha traversato fasi diverse nel corso del suo radicamento in Italia. Mentre in alcuni momenti e contesti si è preferito "de-etnicizzare" la propria presenza con un limitato uso di simboli esterni, in altri si è avviata un'intensa interazione con le autorità locali, in cui queste ultime apprezzano e ricercano l'esibizione degli aspetti percepiti come più "esotici" e "folkloristici" della

---

25. V. p. 3.

26. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, *La collettività indiana in Italia*, p. 1.

27. E. Gallo, S. Sai, *Should We Talk about Religion? Migrant Associations, Local Politics, and Representations of Religious Diversity: The Case of Sikh Communities in Central Italy*, R. Blanes, J. Mapril (a cura di), *The Best of All Gods. The Sites and Politics of Religious Diversity in Southern Europe*, Leiden, Brill, 2013, p. 279 ss.

religiosità sikh. Si tratta di un processo complesso, e non privo di zone d'ombra. Da un lato, il dialogo con le istituzioni e la rappresentanza della comunità sikh diventano monopolio di coloro che esercitano funzioni nei luoghi di culto, i *gurdwara*, anche se non tutti gli immigrati hanno lo stesso grado di fervore religioso e attaccamento ai simboli. Dall'altro, si assiste da parte delle amministrazioni a una strumentalizzazione della "differenza sikh" e a una sottolineatura dei suoi aspetti più "di colore" per dimostrare il proprio rispetto della diversità (cfr. anche il d.d.l. leghista sopra citato), partendo da una comunità avvertita come "diversa" ma meno problematica di altre. La concentrazione territoriale della comunità ha ovviamente rappresentato un incentivo per i sikh a privilegiare il dialogo con i livelli politici locali, mentre un dialogo a livello centrale adeguato all'importanza della comunità rimane tutto da costruire.

Su questo sfondo, ci si può di nuovo veramente chiedere se parlare del *kirpan* nei termini usati dalla Suprema Corte, partendo dalla rappresentazione dell'immigrato che dopo aver «liberamente scelto di inserirsi nel mondo occidentale», deve «verificare preventivamente» la compatibilità con questo dei propri comportamenti e valori abbia senso. Tra l'altro va ricordato anche qui (ma dovrebbe essere banale) che l'attaccamento a valori religiosi non è un elemento dato *a priori*, inevitabilmente destinato a decrescere con l'«inserimento nel mondo occidentale». Tra i sikh, come tra i cattolici, i mussulmani, gli ebrei, il fervore religioso e l'attaccamento ai simboli è proprio solo di una parte della comunità, e può essere sviluppato anche da immigrati di seconda, terza, quarta generazione ormai pienamente inseriti nella cittadinanza, e senza un vero legame residuo con il Paese di remota origine, senza tener conto delle possibili conversioni di "autoctoni" a religioni di origine orientale. Anche in Inghilterra, l'attaccamento ai simboli della religione sikh, e il conseguente attivismo politico per la loro tutela, ebbe un forte sviluppo solo a partire dai primi anni '60, quando la comunità era ormai da tempo parte integrante della società inglese<sup>28</sup>, mentre la maggioranza dei sikh trascurava completamente l'uso di simboli esteriori.

Senza dubbio, quanto abbiamo rapidamente passato in rassegna non ci dice quali soluzioni giuridicamente sostenibili vi siano al problema del *kirpan*, e per certi versi il fatto che la sentenza cremonese del 2009 non abbia avuto un seguito in Cassazione ha rappresentato la perdita di un'opportunità. L'esempio danese ci mostra anche come, in un contesto non disattento alle specificità sikh, il quadro normativo e valutazioni attuali e serie di polizia preventiva possano portare a posizioni restrittive. Condivisibili o meno, si tratta di posizioni che rimangono all'interno di un quadro argomentativo molto formalista,

---

28. V.S. Poulter, *op. cit.*, p. 284 ss.

ma comunque giuridico e circoscritto a fatti specifici. A Copenaghen, per capirsi, per i giudici il *kirpan* è un coltello che una persona porta sostenendo che la sua religione lo impone. A Roma, piazza Cavour, invece, è qualcosa su cui si giocano i destini dell'Occidente. Si può solo sperare che la sentenza sia stata “voce del sen fuggita”, anche se i versi del Metastasio proseguono ricordando che questa “Poi richiamar non vale/Non si trattien lo strale, quando dall'arco uscì”<sup>29</sup>.

---

29. *Ipermestra*, Atto secondo, scena prima.